

**SCHEMA CONTRATTO DI ACCORDO
QUADRO**

**PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI
FORLÌ**



PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA

REP. N.

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI DI FORLÌ**

C.I.G. XXXXXXXXXXXXX

C.U.P. XXXXXXXXXXXXX

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto del contratto di accordo quadro

art. 2 Documenti contrattuali

art. 3 Ammontare massimo dell'accordo quadro

art. 4 Durata dell'accordo quadro

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

**art. 5 Affidamento dei contratti applicativi ed esecuzione
delle relative prestazioni**

**art. 6 Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni di cui
all'accordo quadro - Penali in caso di ritardo**

**art. 7 Pagamenti corrispettivi contratti applicativi -
Revisione dei prezzi**

art. 8 Certificato di Regolare esecuzione

art. 9 Cauzioni

art. 10 Responsabilità verso terzi e assicurazioni

art. 11 Riserve e controversie

**art. 12 Risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo
quadro**

art. 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti

**TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
SPECIALI**

**art. 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

**art. 15 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di
comportamento dei dipendenti provinciali**

art. 16 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

art. 17 Subappalto

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

art. 18 Domicilio dell'impresa aggiudicataria

art. 19 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

art. 20 Registrazione fiscale

art. 21 Imposta di bollo

art. 22 Spese contrattuali



REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE
DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI
FORLÌ**

C.I.G. XXXXXXXXXXXXX

C.U.P. G87H17000770004

L'anno duemilaXXXX, il giorno XXXX del mese di XXXXX, in Forlì,
presso la Residenza Provinciale, P.zza Morgagni n. 9;

-xx/xx/201X

Innanzitutto a me Dott. XXXXXXXXXXX, Segretario Generale, in qualità di
Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena,
secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali".

Sono presenti i Signori:

- XXXXXXX, nato a XXXXX (XX) il XX XXXXXXX 19XX,
domiciliato per la carica in Forlì, P.zza Morgagni n. 9, il quale interviene
nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto
dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede in Forlì,
P.zza Morgagni n. 9, codice fiscale n. 80001550401, nella sua qualità di
Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, in base alla
legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 35, comma 2, dello Statuto dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e dall'art. 65, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

- Sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXXXX 19XX, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Società XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXX, partita I.V.A. n. XXXXXXXXXXXX, indirizzo pec XXXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXXXXXXX (se procuratore come da procura in data XX XXXXXXXX 201X n. XXXXXXXXXXXX del Dott. XXXXXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXXXXX)

Io, Segretario Generale rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti, i quali, nel nome come sopra, mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti n. XX in data XX XXXXX 2017 prot. n. XXXXXXX si approvavano gli elaborati propedeutici alla stipulazione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione della manutenzione delle strade provinciali di Forlì per l'importo complessivo di Euro 1.100.000,00 di cui Euro 895.403,97 a base d'asta, comprensivi dei costi della manodopera ex art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Euro 878.562,30 per prestazioni ed Euro 16.841,67 per oneri relativi agli adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di sicurezza) ed Euro 204.596,03 per somme a disposizione

dell'amministrazione;

- che con la suddetta determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti si stabiliva, altresì, di selezionare il soggetto con cui sottoscrivere l'accordo quadro in argomento mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per mezzo degli elementi di valutazione indicati nell'elaborato tecnico denominato "Modalità gara d'appalto" con valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che la gara d'appalto si è articolata in n. XX sedute tenutesi in data XX XXXXX XXXX;-----

- che le risultanze della fase di ammissibilità dei concorrenti sono state confermate con provvedimento del Titolare di P.O. XXXXXXXXXXXXXXXX, Responsabile unico del procedimento n. XXX del XX XXXXXXXXXXXX 201X, prot. n. XXXXX;-----

- che in esito alla suddetta procedura di gara si è collocata al primo posto l'impresa XXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXXX offrendo un ribasso pari al XX% sull'elenco prezzi lavori, al XX% sull'elenco prezzi forniture, al XX% sull'elenco prezzi servizi ed ottenendo la valutazione complessiva pari a punti XX su 100, il tutto come emerge dai verbali di gara conservati in atti e dalla determinazione n. XX del XX XXXXXXXX XXXX, prot. n. XXXXX di aggiudicazione ex art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a tutti i controinteressati con lettera trasmessa via PEC prot. n. XXXXXX in data XX XXXXXXXX XXXX;

- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la stipula del presente contratto è, quindi, scaduto il XX XXXXXX XXXX e non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data XX XXXXX XXXX, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D, Lgs. n. 159/2011;

oppure

- che la suddetta impresa XXXXXXXXXXXX risulta iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 della Prefettura di XXXXXXXXXXXX per le seguenti attività:
“XXXXXXXXXXXXXXXXXX” (white list);

- che, ai sensi del successivo comma 52-bis dell'art. 1 della summenzionata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito per la suddetta impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità della stessa in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al XXX XXXXXXX XXXX;

qualora l'impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991

- che l'impresa XXXXX ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), Ing. Gabriele Ceredi, ha acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;

- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che l'impresa XXXXXXXXXXXX applica ai lavoratori dipendenti è XXXXXXXXXXXX;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto

segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

1. La Provincia di Forlì-Cesena, denominata *Provincia* nel prosieguo del presente atto, rappresentata dall'Ing. XXXXXXXX in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura aperta esperita in data XX XXXX XXXX, assegna all'impresa XXXXXXXXXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXXXXXXXXX (XX), XXXXXXXXXXXXXXX n. XX, denominata *Impresa aggiudicataria* nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. XXXXXXXX, l'accordo quadro per l'esecuzione della manutenzione delle strade provinciali di Forlì approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Trasporti n. XXX in data XX XXXX 2017, prot. n. XXXX.

2. L'accordo quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati elencati al successivo articolo 2, comma 1, materialmente allegati al presente atto che l'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere ed accettare.

3. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e

concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) planimetria rete stradale;

c) piano generale attività in appalto;

d) elenco prezzi unitari;

e) capitolato speciale d'appalto;

f) disciplinare tecnico prestazionale lavori;

g) disciplinare tecnico prestazionale servizi e forniture;

h) schema di contratto applicativo;

h) piano di sicurezza.

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente

contratto di accordo quadro e concorre a determinarne il contenuto

l'offerta tecnica presentata in gara d'appalto dall'Impresa aggiudicataria

costituita dai seguenti elaborati:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. I documenti di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d), e), f), g)

in copia informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2,

del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, sono allegati al presente contratto. I

restanti documenti di cui al comma 1 ed i documenti costituenti l'offerta

tecnica dell'Impresa aggiudicataria di cui al comma 2, seppur non

materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti

dalle parti, vengono dalle stesse sottoscritti mediante apposizione di

firma autografa e conservati in atti.

4. La lettura dei suddetti allegati è omessa per espressa dispensa dei

comparenti i quali dichiarano di averne già presa compiuta visione e conoscenza.

art. 3 – AMMONTARE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro 895.403,97 (oltre ad I.V.A.) con i prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi a cui si applicano i ribassi distinti per lavori, forniture e servizi offerti in sede di gara.

2. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Provincia ai sensi dell'accordo stesso entro il tetto di spesa sopra indicato.

3. L'Impresa aggiudicataria non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché la Provincia non darà luogo ai contratti applicativi.

4. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

5. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate, ma saranno individuate dalla Provincia nel corso dell'accordo quadro.

art. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente accordo quadro ha durata di anni due (giorni 730 naturali e consecutivi) dalla data di stipula del presente contratto e scadrà pertanto il XX/XX/20XX salvo conclusione anticipata conseguente al completamento dei contratti applicativi fino all'importo massimo previsto.

2. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento delle prestazioni oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro.

3. Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

art. 5 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI

1. Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà della Provincia affidare l'esecuzione di prestazioni all'Impresa aggiudicataria stessa con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro senza che la stessa possa vantare diritti alcuno.

2. E' facoltà della Provincia procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Impresa aggiudicataria di più contratti applicativi restando in capo alla stessa l'onere della gestione contemporanea di più cantieri e garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al

capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Impresa aggiudicataria per la contemporaneità di più cantieri.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto.

4. L'impresa aggiudicataria presenterà per ciascun contratto applicativo il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni previste con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5. Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli contratti applicativi, l'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora vigenti, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, dalle linee guida A.N.AC. ed in subordine dalle disposizioni del codice civile.

art. 6 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro ha inizio

dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula.

2. E' facoltà della Provincia procedere in via d'urgenza alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni sarà stabilito in ciascun contratto applicativo.

4. L'Impresa aggiudicataria, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione delle prestazioni previste oltre le tempistiche contrattuali previste nell'allegato capitolato speciale d'appalto salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare alle penali previste dallo stesso art. 23 del capitolato speciale d'appalto. La misura complessiva delle penali non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Provincia, di risolvere il contratto applicativo in danno dell'Impresa aggiudicataria e conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno dell'Impresa aggiudicataria.

art. 7 – PAGAMENTI CORRISPETTIVI CONTRATTI APPLICATIVI - REVISIONE DEI PREZZI

1. Richiamato quanto previsto dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del capitolato speciale d'appalto, i pagamenti delle prestazioni saranno effettuati separatamente per ciascun contratto applicativo. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1.664, primo comma, del Codice Civile.

2. All'Impresa aggiudicataria è dovuta, ai sensi dell'art. 35, comma 18,

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale di ogni contratto applicativo, da erogarsi con le modalità ed alle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di apposita garanzia.

3. L'Impresa aggiudicataria assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni previste avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa aggiudicataria come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Codice Identificativo gara (CIG) attribuito dall'A.N.AC. al presente accordo quadro è XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

art. 8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il collaudo delle prestazioni di ciascun contratto applicativo verrà eseguito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in relazione a quanto previsto sulla base degli importi di ciascun contratto applicativo.

art. 9 – CAUZIONI

1. Per ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo quadro l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs 18

aprile 2016 n. 50 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

2. La Provincia potrà altresì valersi della suddetta cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa aggiudicataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. L'Impresa aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto applicativo, avvalersi in tutto o in parte di essa.

4. E' inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria la presentazione delle fidejussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, come previsto dall'art. 33, commi 4 e 5 del capitolato speciale d'appalto.

5. La Provincia restituisce all'Impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria presentata in sede di gara secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

art. 10 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,

l'Impresa aggiudicataria per ciascun contratto applicativo discendente dal presente accordo quadro dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Provincia causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione e deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

art. 11 – RISERVE E CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.

art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fermo restando il diritto di recedere dall'accordo quadro ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Provincia si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto applicativo nei casi e nei modi previsti dagli articoli 108 del summenzionato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dagli articoli 15, 23, 34, 41 e 42

del capitolato speciale d'appalto nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Costituisce espressa causa di risoluzione del contratto applicativo l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

3. L'impresa aggiudicataria, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura di Forlì-Cesena.

4. La risoluzione del contratto applicativo determina la risoluzione dell'accordo quadro.

art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del presente contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. E' ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi di cessione dei crediti i cessionari sono tenuti ad indicare

il C.I.G. (codice identificativo gara) e C.U.P. (codice unico di progetto)

e ad anticipare i pagamenti all'Impresa aggiudicataria mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra la Provincia ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

art. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere alla Provincia, prima di dare corso all'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli contratti applicativi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento delle prestazioni è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa aggiudicataria e dei subappaltatori.

2. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dei contratti applicativi, l'Impresa aggiudicataria si obbliga, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo:

a) a dimostrare a qualsiasi richiesta della Provincia, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il

pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. nonché al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

3. L'Impresa aggiudicataria è responsabile nel rapporto intercorrente con la Provincia e per essa con il Dirigente stipulante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'Impresa aggiudicataria, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, primo periodo e 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

art. 15 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI

1. L'Impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4.780/14 del 21/1/2014.

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. L'Impresa aggiudicataria si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

OBBLIGATORIE

1. Le Parti danno atto che è stata acquisita la certificazione rilasciata da XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX, protocollo n. XXXXXXXXXXXX, dalla quale risulta l'ottemperanza dell'Impresa aggiudicataria alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

art. 17 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il cottimo delle prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

2. In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 30 dell'importo di ogni contratto applicativo, delle seguenti lavorazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo e conseguentemente il presente accordo quadro ed incamerare la cauzione, facendo

naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

3. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

4. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare

5. Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

6. Nei casi diversi di cui al precedente comma 5 la Provincia procederà al pagamento dell'Impresa aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

7. La Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della

Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Impresa aggiudicataria si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Provincia.

in caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso in sede di offerta:

1. Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente accordo quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere, lavorazioni, servizi, forniture connesse all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in quanto l'Impresa aggiudicataria non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 105, comma 4, lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

art. 18 – DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio presso XXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX.

art. 19 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- D.M. 19 aprile 2000 n. 145, qualora applicabile;

- Linee guida A.N.AC.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

art. 20 – REGISTRAZIONE FISCALE

1. Il presente contratto, posto che le prestazioni oggetto dei successivi contratti applicativi saranno soggette ad I.V.A, sarà sottoposto a registrazione mediante modalità telematica in termine fisso ed a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

art. 21 – IMPOSTA DI BOLLO

1. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati, sulla sua copia conforme ammonta a Euro XXXXX – Euro XXXXXXXXXXX –

(Euro 45,00 per il contratto e copia conforme ed Euro XXXX per allegati soggetti a bollo fin dall'origine).

2. La stessa imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. Sugli allegati l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, come da autorizzazione del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – D.R.E. Sezione Staccata di Forlì, prot. n.18.234/1999 del 29 novembre 1999.

art. 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto di accordo quadro (imposta di bollo, imposta di registro....) nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dall'Impresa aggiudicataria.

2. L'impresa aggiudicataria ha effettuato presso la Tesoreria della Provincia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, filiale di Forlì, Corso della Repubblica n. 17 il versamento, in data XXXXXX, di Euro XXXXXXXX (Euro XXXX) di cui Euro XXXX per imposta di bollo, Euro 200,00 per imposta di registro ed Euro XXXXX per rimborso spese di pubblicità obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016.

3. I diritti di segreteria determinati sulla base della tariffa di cui alla tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 saranno applicati in sede di stipula dei contratti applicativi conseguenti al presente contratto di accordo quadro.

4. Si allegano al presente contratto di accordo quadro:

1) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme

ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

della planimetria sede stradale;

2) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme

ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del

piano generale attività in appalto;

3) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme

ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

dell'elenco prezzi unitari.;

4) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme

ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del

capitolato speciale d'appalto;

5) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme

ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del

disciplinare tecnico prestazionale lavori;

6) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme

ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del

disciplinare tecnico prestazionale servizi e forniture.

E richiesto, io Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di

Forlì-Cesena, ho ricevuto questo atto in formato elettronico, ne ho dato

lettura ai componenti, con esclusione dei documenti che ne costituiscono

parte integrante per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta

conoscenza in precedenza, i quali interpellati lo hanno dichiarato

conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me

lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

(Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'IMPRESA XXXXXXXXX

(Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

I suddetti componenti appongono le proprie firma digitali su ciascun file componente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

La firma digitale dell'Ing. XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXX il XX XXXXXXXX 19XX è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale del Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX XXXXXXXXXXXX 19XX è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da XXXXXXXXXXXXXXX S.p.a. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Segretario Generale appongo la mia firma digitale al presente atto pubblico mediante strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA il cui certificato di firma non è scaduto né revocato. -----

IL SEGRETARIO GENERALE

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

(Dott. XXXXXXXXXXXXX)